



COMUNE DI CAIVANO

Città Metropolitana di Napoli

UFFICIO DEL SINDACO

tel.081.8323111 – PEC protocollo.caivano@asmepec.it - www.comune.caivano.na.it

Ordinanza Sindacale n° 3288 del 04.05.2023

Oggetto: Persistenza ed aggravio di accumulo di rifiuti speciali e non, in gran parte combustibili, sul fondo sito in località Padragone alla via Cinquevie individuato al catasto del Comune di Caivano al foglio 24 p.lle 95 - 70 e 170 di proprietà del sig. De Chiara Pietro – Presa d'atto e contestazione della persistente mancata ottemperanza a quanto disposto con Ordinanza Commissariale n° 3030 del 30/6/2020 notificata a mani proprie al De Chiara in data 31/7/2020 – Intimazione ultimativa ad ottemperare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-ter L. 241/90 – Preavviso di esecuzione in danno, ai sensi dell'art. 54, co. 7° T.U.E.L. per il caso di mancata adempimento.

IL SINDACO

In relazione all'oggetto di cui in epigrafe, premesso quanto segue:

VISTA l'Ordinanza Sindacale prot. n. 13573 del 3/8/2012 con la quale il Sindaco di Caivano ingiungeva al proprietario la rimozione, previa presentazione di piano di smaltimento, di rifiuti speciali rinvenuti sul suo terreno;

PRESO ATTO della sentenza n. 901/2014 con la quale il T.A.R. Campania/Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dall'intimato, annullava la suddetta ordinanza;

CONSIDERATO altresì che, a far data dal 2012, la quantità di rifiuti giacenti, come documentato dagli Uffici competenti, è ulteriormente aumentata per evidente prosecuzione delle attività di sversamento illecito (presumibilmente da parte di terzi), e che nessun intervento di rimozione è stato effettuato medio tempore da parte del proprietario;

VISTA l'Ordinanza Commissariale n° 3030 del 30/6/2020, con la quale si ordinava, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. e dunque in via contingibile ed urgente, al sig. Pietro De Chiara quanto sotto riprodotto:

- di provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dei rifiuti speciali pericolosi contenenti, presumibilmente, sostanze pericolose aerobiche e pulvirulente, al fine di prevenire la dispersione delle polveri sottili, comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente Ordinanza;
- di provvedere, entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Caivano (NA), come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi e di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti mediante la realizzazione di una apposita recinzione;

- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, fornendo la documentazione necessaria attestante le attività svolte al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo,

DISPONE

che in caso d'inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n°267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006.

OSSERVATO che tale Ordinanza, notificata a mani proprie al De Chiara in data 31/7/2020, non è mai stata impugnata in sede giurisdizionale e che pertanto, essendo ampiamente decorsi i termini per la proposizione di qualsivoglia ricorso innanzi alla Magistratura Amministrativa, essa è divenuta inoppugnabile ed inoltre esecutoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 21-ter L. 241/90 e artt. 50 e 54 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000), e ciò anche a voler tacere della (altrettanto concludente) acquiescenza manifestata, ancorché non tradotta nei doverosi adempimenti consequenziali, da parte del De Chiara a mezzo della avvenuta comunicazione all'Ente di un Piano di Rimozione Rifiuti, commissionato in data 15/1/2020 ed acquisito al prot.com. n. 26458/2020 in data 1/10/2020, e addirittura di una istanza di proroga trasmessa in data 24/9/2020 dal medesimo difensore estensore della nota suddetta;

CONSIDERATO per l'appunto che il medesimo sig. Pietro De Chiara comunicava all'Ente di aver provveduto a commissionare in data 15/1/2020 alla L.C.A. S.r.l. con sede legale in Telese Terme (BN) un Piano di Rimozione Rifiuti, acquisito al prot.com. n. 26458/2020 in data 1/10/2020;

OSSERVATO che peraltro, già in data 24/9/2020 il medesimo proprietario, a mezzo dell'Avv. Alessandro Credentino al quale ultimo la presente viene trasmessa per riscontro ed opportuna conoscenza, presentava al Comune istanza di concessione di proroga del termine di giorni sessanta, e che ciononostante tale piano, nonostante diversi solleciti dell'Ufficio che constatava la persistente inottemperanza all'ordinanza n° 3030 del 30/6/2020, a tutt'oggi non ha mai avuto attuazione;

RILEVATO altresì - a riprova ulteriore di quanto al capoverso che precede - che, come si evince dagli atti, il proprietario del suolo in oggetto è stato denunciato dalla Polizia Locale con comunicazione di Notizia di Reato del 9/3/2021, acquisita al prot. Com. n. 7325/2021 in data 10/3/2021, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 per inottemperanza all'Ordinanza Commissariale n° 3030 del 30/6/2020, come accertata da Agenti della P.M. - Servizio Polizia Ambientale giusta sopralluogo in data 9/3/2021 con acquisizione ed allegazione di documentazione fotografica;

OSSERVATO che, stante la persistente inottemperanza di cui sopra, sul fondo in oggetto si sono verificati diversi incendi interessanti rifiuti speciali e non, per l'effetto in gran parte combustibili; in particolare, in data 24/6/2021 il Corpo di Polizia Locale di Caivano - Servizio Polizia Edilizia trasmetteva al Resp.le Settore Ambiente nota acquisita al prot. com. n. 19004 dell'1/7/2021 del seguente tenore: *"Per i successivi adempimenti di competenze, si comunica che in data 24/6/2021, alle ore 15:30 circa, su segnalazione telefonica i sottoscritti (...) si sono portati presso il Campo Rom e, precisamente, nella proprietà del sig. De Chiara Pietro, già noto all'Ufficio. Sul posto, Personale della Squadra 7B di Nola era intento nello spegnimento di un incendio sviluppatosi sull'appezzamento del sig. De Chiara. I materiali combustibili si presentavano di varia natura (...)"*;

PRESO ATTO che inoltre, nella nota Prot. 0042045/2022 del 18/12/2022 a firma del Dirigente del Settore VIII - Servizi Ecologia - Sanità - Ambiente e Protezione Civile si legge: *“In prosieguo a quanto comunicato con la nota n° 34251 del 24/10/2022 dalla Polizia Locale, relativamente alla situazione del fondo sito in località Padragone alla via Cinquevie individuato al catasto del Comune di Caivano al foglio 24 p.lle 95 - 70 e 170 di proprietà del sig. De Chiara Pietro, ad oggi risultante inalterata rispetto allo stato dei luoghi dell'incendio del 24/06/2022, con la presenza di rifiuti speciali e non, in gran parte combustibili. Considerato che il proprietario sig. De Chiara Pietro, nato ad Acerra (NA) il 19/06/1982 e residente ad Afragola (NA) alla via Cinquevie n° 71, è stato denunciato dalla Polizia Locale con comunicazione di Notizia di Reato del 9/3/2021 ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs. per inottemperanza all'Ordinanza Commissariale n° 3030 del 30/6/2020, non ha provveduto a tutt'oggi a quanto disposto con la predetta Ordinanza Commissariale, tantomeno a trasmettere ulteriore documentazione consequenziale all'istanza di proroga del 25/9/2020 prot. 25933 con allegato piano di lavoro ai fini della caratterizzazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti sul fondo in questione (allegate alla presente).*

Tenuto conto che con l'omissione di quanto ordinato, spetta al Comune di Caivano ottemperare con le procedure di esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Dovendo per competenza provvedere, con la presente SI COMUNICA al sig. De Chiara Pietro, nato ad Acerra (NA) il 19/06/1982 e residente ad Afragola (NA) alla via Cinquevie n° 71, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ss.mm.ii. finalizzato all'avvio delle procedure previste ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs n° 152/2006, per l'esecuzione dei lavori in danno al legittimo proprietario ed al recupero delle somme anticipate.

Si assegna il termine di 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente avviso per ottemperare a quanto dovuto e/o per trasmettere documentazione relativa alle attività poste in essere per adempiere a quanto prescritto. Oltre tale termine, lo scrivente settore provvederà ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, con propria determinazione dirigenziale ad incaricare una ditta specializzata per i lavori da farsi in danno al sig. De Chiara Pietro, in precedenza generalizzato.

Che ai sensi dell'art. 10 della Legge 241/1990, al Responsabile del presente Procedimento, il sottoscritto P.I. Marco Lanzetta, gli interessati al procedimento possono inoltrare all'indirizzo pec: protocollo.caivano@asmepec.it richiesta di prendere visione degli atti di procedimento, salvo alcune eccezioni, nonché la facoltà di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di prendere in considerazione ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”;

RILEVATO che alla suddetta comunicazione, inoltrata tanto al Sig. Pietro De Chiara quanto al difensore nei modi di legge, non ha fatto seguito alcuna ottemperanza né trasmissione di documentazione relativa alle attività poste in essere per adempiere a quanto prescritto;

VISTA la nota fatta pervenire a mezzo pec in data 13/1/2023 dall'Avv. Alessandro Credentino, nella qualità di legale e difensore del Sig. Pietro De Chiara, che di seguito si riporta testualmente inclusi gli errori ortografici e di battitura: *“Spett.le Comune di Caivano - Settore VIII - Servizi Ecologia - Sanità - Ambiente e Protezione Civile - Al Responsabile del procedimento P.I. Marco Lanzetta in nome e per conto del sig. Pietro De Chiara, nato ad Acerra il 19 Giugno 1982, con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di lavori in danno in oggetto, si invita e diffida a revocare il provvedimento di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 ss.mm.ii., finalizzato all'avvio delle procedure previste ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs n° 152/2006, per l'esecuzione dei lavori in danno al legittimo proprietario ed al recupero delle somme anticipate, atteso che non vi è dolo o colpa grave in capo al proprietario del terreno per i continui sversamenti di rifiuti da parte di terzi ignoti (codesta Amministrazione ben sa che nella zona vi sono nomadi, zingari e persone di nazionalità Rumena che vivono accampati nelle campagne e nei terreni limitrofi - ma nulla fa in merito per il controllo del Territorio - nonché persone ignote che distruggono le recinzioni dei terreni privati, come è accaduto nel caso del terreno del De Chiara, e sversano rifiuti). La procedura va annullata poichè illegittima atteso che non vi è prova del dolo o colpa grave da*

parte del sig. De Chiara Pietro, e ciò in violazione delle disposizioni di cui all'art. 192 D.Lgs n. 152/2006. Vi è stata già precedente sentenza del Tar favorevole all'assistito, che in copia si allega, della quale codesta Amministrazione non tiene conto.

In attesa di sollecito riscontro si comunica che, in mancanza, saremo costretti, nostro malgrado ad adire nuovamente il Tar con aggravio di spese anche per lite temeraria.

Distinti Saluti. Avv. Alessandro Credentino”;

PRESO ATTO che in data 02/05/2023, con proprio provvedimento n. prot. 14028, il Responsabile P.O. del Settore Ambiente “(...) *RITENUTA l'opportunità di procedere all'annullamento in autotutela della propria nota prot. n° 0042045/2022 del 18/12/2022, in relazione all'erroneo riferimento alle procedure previste ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs n° 152/2006; tanto premesso, e verificata la ricorrenza dei presupposti di legge,*

DISPONE

l'annullamento in sede di autotutela, ai sensi e per l'effetto di cui all'articolo 21-nonies della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., della propria nota prot. n° 0042045/2022 del 18/12/2022;

VERIFICATO che il suddetto provvedimento di annullamento in autotutela è stato trasmesso per notifica e comunicato a tutti i soggetti, organismi ed autorità interessati;

VISTO l'art. 21-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii;

VISTO il comma 4° dell'art. 54 del T.U.E.L., che recita: “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*”;

CONSIDERATO che è dunque necessario e doveroso disporre l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 21-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii. finalizzato ad esigere l'immediata ottemperanza all'Ordinanza Commissariale più volte menzionata, in quanto esecutoria come stabilito dalla norma citata proprio in riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. per prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, nonché al preavviso di avvio delle procedure delle quali al medesimo art. 54, commi 4° e 7° ed art. 50, co. 4° e 5° del T.U.E.L. per il caso di mancata ottemperanza entro i termini assegnati;

VISTI il Piano di Rimozione Rifiuti già commissionato dall'intimato, acquisito al prot. n. 26458/2020 in data 1/10/2020, nonché l'istanza di proroga dei termini per la sua esecuzione così come inoltrata in data 25/9/2020 dall'Avv. Alessandro Credentino per conto del Sig. Pietro De Chiara ed acquisita al protocollo n. 25933;

CONSIDERATO che l'istanza suddetta richiedeva una proroga di “*giorni sessanta per la rimozione dei rifiuti, previa classificazione degli stessi, non avendo avuto il tempo necessario, causa covid 19, per poter esperire l'iter di legge*”;

OSSERVATO che da un lato i termini di cui all'istanza di proroga sono abbondantemente elassi senza che all'Ente sia stato comunicato il compimento di qualsivoglia attività, e che d'altro canto tali termini sono stati evidentemente ritenuti congrui dal soggetto che ne faceva richiesta ai fini del compimento delle operazioni delle quali all'O.C. n. 3030/2020;

RIBADITA l'attualità e la gravità del pericolo per la incolumità pubblica e la necessità di tutelare l'integrità fisica della popolazione, anche a mezzo dello scongiuramento e della prevenzione di

ulteriori fenomeni di combustione dei rifiuti accumulati nel sito in questione, oltre a quelli già verificatisi nel recente passato (02/05/2020, 9/4/2021 e 24/6/2021) e sopra descritti;

TANTO PREMESSO

ORDINA

Al sig. **De Chiara Pietro**, nato ad Acerra (NA) il 19/06/1982 e residente ad Afragola (NA) alla via Cinquevie n° 71, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 21-ter L. 241/90, artt. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), di provvedere immediatamente ad ottemperare, con osservanza di tutti gli obblighi e le cautele imposte dalla normativa vigente in materia, a tutto quanto impostogli con l'inoppugnata (ed inoppugnabile) Ordinanza Commissariale n° 3030 del 30/6/2020, emessa in via contingibile ed urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. ed il cui contenuto, noto al De Chiara e peraltro sopra riprodotto, si abbia qui per testualmente ed ulteriormente riportato ai fini ordinatori;

ASSEGNA all'intimato il termine di giorni sessanta dalla ricezione della presente per l'ultimazione delle operazioni di cui alla prefata Ordinanza Commissariale;

AVVERTE il medesimo De Chiara Pietro che, per il caso di persistente inottemperanza a quanto sopra entro i termini assegnati, si procederà in suo danno e quindi con recupero delle somme anticipate ai sensi del comma 7° dell'art. 54 del T.U.E.L., anche mediante il ricorso agli strumenti predisposti dal Prefetto e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui l'intimato sia incorso;

DISPONE comunicarsi il presente provvedimento, nonché tutti quelli successivi relativi al procedimento, al Sig. Prefetto di Napoli anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

DISPONE la notifica del presente provvedimento tramite i messi del Comune di residenza all'interessato e la trasmissione a tutti gli Organi in indirizzo nonché la pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito del Comune di Caivano nella sezione "Informazioni Ambientali".

IL SINDACO
Vincenzo FALCO



LAZIO PERMESSO

ORDINE

Il Sig. De Chiara Enrico nato ad Arona (VA) il 19/01/1925 e residente ad Aragona (VA) alla via Cavour n. 71, in sede e per gli effetti del presente provvedimento è stato ammesso ad ottenere concesso in via contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 30 e 34 del T.L.P.L. n. 30 del 28/2/1957, l'iscrizione in via contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 30 e 34 del T.L.P.L. n. 30 del 28/2/1957, all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma, in quanto il richiedente ha presentato in data 15/05/1957, un'istanza di ammissione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma, con allegazione di tutti i documenti necessari e sufficienti per dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma.

Il presente provvedimento è stato emanato in data 15/05/1957, in esecuzione dell'art. 30 e 34 del T.L.P.L. n. 30 del 28/2/1957, e ha efficacia retroattiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma.

AVVARTO il medesimo De Chiara Enrico che per il caso di persistente inadempienza a quanto sopra detto e tenuto presente che il richiedente in sede di ammissione ha presentato in data 15/05/1957, un'istanza di ammissione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma, con allegazione di tutti i documenti necessari e sufficienti per dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge per l'iscrizione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma.

DISPORRE connessamente il presente provvedimento nonché tutti quelli successivi relativi al provvedimento di ammissione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma, in esecuzione dell'art. 30 e 34 del T.L.P.L. n. 30 del 28/2/1957, e ha efficacia retroattiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma.

Il presente provvedimento è stato emanato in data 15/05/1957, in esecuzione dell'art. 30 e 34 del T.L.P.L. n. 30 del 28/2/1957, e ha efficacia retroattiva alla data di presentazione dell'istanza di ammissione all'Albo degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Roma.

IL SINDACO
Municipio di Roma
N. 11/57